

REGOLAMENTO DI ISCRIZIONE E DI MANDATO

L'Assemblea dei Delegati del Nuovo IMAIE, su proposta del Consiglio di Amministrazione,

visto l'art. 7 della legge 29 giugno 2010, n. 100;

visti gli artt. 46, 71 septies, 71 octies, 73, 73 bis, 80, 84, 84 bis, 107, e 110 quinquies e ogni eventuale altro diritto attribuito agli Artisti Interpreti Esecutori previsto dalla legge 22 aprile 1941 n. 633 (la legge sul diritto di autore, da ora in avanti "LDA");

considerato, in particolare, che per effetto dell'art. 82 della LDA *"si comprendono nella denominazione di artisti interpreti e di artisti esecutori: a) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario; b) i direttori dell'orchestra o del coro; c) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé stante e non di semplice accompagnamento"*;

visto il Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35;

visto l'art. 2 dello Statuto;

Tanto premesso ed osservato, adotta il seguente Regolamento di Iscrizione e di Mandato

Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni:

Statuto: si intende lo statuto del Nuovo IMAIE;

Regolamento: si intende il presente Regolamento;

AIE: si intende l'artista interprete o esecutore come definito dagli artt. 80 e 82 LDA;

Titolare del Diritto: si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che sia titolare dei diritti di cui agli artt. 46, 71 septies, 71 octies, 73, 73 bis, 80, 84, 84 bis, 107, e 110 quinquies e ogni eventuale altro diritto attribuito agli Artisti Interpreti Esecutori previsto dalla legge 22 aprile 1941 n. 633 (la legge sul diritto di autore, da ora in avanti "LDA");

Compensi: si intendono i compensi di cui ai menzionati artt. 46, 71 septies, 71 octies, 73, 73 bis, 80, 84, 84 bis, 107 e 110 quinquies Legge del 22/04/1941 n. 633 ;

Obbligato al pagamento del compenso: si intende qualsiasi soggetto tenuto al pagamento dei compensi;

Validità Mandato: si intende l'arco di tempo valido conferito all'Istituto per la gestione dei diritti sopracitati; l'inizio di validità sarà individuato, a partire dal 15/07/2009, con la prima data utile a garantire la più completa tutela del Mandante;

Regolamento di Ripartizione: si intende quello adottato conformemente allo Statuto di Nuovo IMAIE;

Donating: si intende un organismo di gestione collettiva (OGC) o un'entità di gestione indipendente (EGI) di provenienza;

Recipient: si intende un organismo di gestione collettiva (OGC) o un'entità di gestione indipendente (EGI) di destinazione.

MANDATO

Art. 2 – Premesse

Il Nuovo IMAIE accetta il mandato previsto nel Regolamento in conformità alla legge, allo Statuto e ai regolamenti approvati secondo Statuto, ispirandosi ai principi di parità di trattamento e non discriminazione dei Titolari del Diritto.

Con la sottoscrizione di uno dei moduli, il Titolare del Diritto conferisce mandato al Nuovo IMAIE finalizzato a:

- negoziare i compensi a lui spettanti con gli obbligati al pagamento del compenso e comunque adempiere a tutte quelle attività finalizzate all'incasso dei compensi;
- ripartire e pagare al medesimo titolare del diritto quanto di propria spettanza in ossequio al Regolamento di Ripartizione.

Il mandato si intende conferito in via esclusiva in relazione ai territori ed alle modalità di utilizzo del diritto indicate nel modulo.

Il Titolare del Diritto:

- a) deve conoscere l'aggio applicato da Nuovo IMAIE al momento della presentazione della domanda nonché l'ammontare delle eventuali detrazioni dai proventi dei diritti e dagli eventuali introiti che derivano dagli investimenti finanziari dei proventi stessi;
- b) può e deve essere messo in condizioni di poter delimitare la gestione dei propri diritti per categoria di diritti o tipo di opere o territori;
- c) può e deve essere messo a conoscenza del diritto di poter revocare in qualsiasi momento il mandato al Nuovo IMAIE, con un preavviso di almeno quattro mesi dalla chiusura dell'anno di esercizio ovvero, in difetto, con effetto per competenza al termine dell'esercizio finanziario successivo a tale periodo;
- d) deve indicare un indirizzo e-mail per consentire lo scambio di comunicazioni con l'Istituto anche ai fini dell'esercizio dei diritti a lui spettanti.

Art. 3 – Portabilità

Il Titolare del Diritto già iscritto presso un organismo di gestione collettiva (OGC) o un'entità di gestione indipendente (EGI), che intenda conferire mandato al Nuovo IMAIE:

- a) deve interrompere il rapporto giuridico presso l'OGC o la EGI di provenienza, inviando a Nuovo IMAIE l'atto di revoca del mandato con l'OGC o la EGI di provenienza e deve conferire mandato a Nuovo IMAIE;
in alternativa
- b) deve conferire delega al Nuovo IMAIE ad interrompere il rapporto giuridico con l'OGC/EGI di provenienza presso cui risulta mandatario.

Gli uffici del Nuovo IMAIE, ricevuta la richiesta di conferimento del mandato, eseguono le opportune verifiche secondo le indicazioni fornite nelle "Linee- Guida in materia di consultazione dei database degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti ai fini della condivisione delle informazioni relative ai mandati nella gestione dei diritti connessi" di cui alla delibera AGCOM 396/17;

Nel caso di cui alla lettera b) che precede, Nuovo IMAIE comunica al *donating* la richiesta di passaggio effettuata dal titolare dei diritti, includendo la richiesta di interruzione del rapporto, indicando le generalità del richiedente e avendo cura di informare il titolare dei diritti circa l'esito della comunicazione.

Nuovo IMAIE comunica alla *donating* la richiesta di passaggio entro il termine di 15 giorni dalla richiesta di interruzione del rapporto. L'OGC o la EGI *donating* deve dare conferma dell'avvenuta interruzione del rapporto giuridico, dandone comunicazione anche all'Autorità entro il termine di 30 giorni.

Il titolare dei diritti può esercitare il diritto al ripensamento entro 30 giorni, decorrenti dal giorno della sottoscrizione della richiesta di passaggio, tramite una dichiarazione unilaterale nella quale comunica la sua scelta all'OGC o alla EGI *recipient*, senza dover fornire alcuna motivazione.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 e dalla delibera n. 392/22/CONS del 10 novembre 2022 dell'A.G.C.O.M. in materia di tempistiche per la revoca del mandato, l'OGC o l'EGI *recipient* comunica senza indugio al soggetto, tramite PEC o raccomandata, una conferma di ricezione, su un supporto durevole, del recesso esercitato.

Art. 4 – Conferimento mandato

Fermo quanto previsto nel Regolamento, il mandato si intende rilasciato dal Titolare dei Diritti mediante:

- a) la compilazione della domanda on line sul “Portale Iscrizioni Online” dell’Istituto; in alternativa
- b) l’invio (posta o PEC) o la consegna a mano del modulo presso la sede legale dell’Istituto. Il modulo è pubblicato sul sito del Nuovo IMAIE a decorrere dalla data di approvazione del presente Regolamento.

Ai fini della tutela dei propri diritti e alla esazione dei compensi di propria spettanza, maturati in ogni territorio e in relazione ad ogni forma di utilizzazione, l’Associato e il Mandante conferiscono espressa delega di rappresentanza all’Istituto.

Il Nuovo IMAIE provvederà entro 30 giorni dalla ricezione della domanda laddove la stessa sia stata regolarmente presentata da AIE individuato quale avente diritto, in assenza di conflitti con competitor, a comunicare la validità del mandato.

Art. 5 – Competenze dell’Istituto

In forza del mandato conferito, Nuovo IMAIE è autorizzato a negoziare e stipulare i contratti e gli accordi nell’interesse del Titolare del Diritto. A questo scopo Nuovo IMAIE è autorizzato alla stipula di transazioni e/o convenzioni, contratti e/o accordi con i soggetti obbligati al pagamento del compenso nonché ad attivare ogni azione presso l’Autorità vigilante, e a promuovere o resistere a ogni azione avanti a qualsivoglia Autorità Giudiziaria. Nuovo IMAIE è legittimato, pertanto, anche in sede processuale, a rappresentare il Titolare del Diritto agendo in nome proprio ma nell’interesse dello stesso per il perseguimento del presente mandato nonché per il perseguimento dei compiti e delle funzioni attribuite dalle leggi vigenti e dallo Statuto.

Art. 6 – Diritti e Doveri del Mandante

Il Titolare del Diritto è legittimato:

- a) all’accesso agli atti dell’Istituto in base al Regolamento per la trasparenza degli atti;
- b) all’utilizzo del portale dell’Istituto attraverso il quale, previa identificazione, è possibile visualizzare la propria posizione amministrativa, i propri dati anagrafici e il repertorio delle opere di cui risulta interprete.

Fermo restando il principio della parità di trattamento e non discriminazione dei Titolari del Diritto, i modelli per conferire mandato potranno essere modificati, su delibera del Consiglio di Amministrazione, in base a particolari condizioni o specifiche esigenze del Titolare del Diritto qualora non contemplate nel Regolamento.

Gli uffici del Nuovo IMAIE, nei modi e tempi previsti nel presente Regolamento, verificano la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 2 dello Statuto in capo a coloro che presentano domanda di conferimento mandato.

Ai fini della ammissibilità della domanda:

1. l’AIE che abbia compiuto il sedicesimo anno di età alla data della firma del mandato deve allegare la fotocopia firmata di un documento di identità valido nonché la fotocopia firmata della tessera sanitaria in corso di validità;
2. l’AIE che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età alla data della firma del mandato deve allegare la fotocopia firmata di un documento di identità valido firmato dal genitore il quale firmerà anche l’atto di mandato;
3. l’AIE o mandante che, alla data di conferimento del mandato a Nuovo IMAIE, abbia partecipato quale direttore della fissazione ad opera musicale o assimilata, senza svolgere in altre opere o nella medesima opera attività di artista interprete, deve indicare le proprie generalità e il titolo e il genere delle opere dirette ai fini della loro identificazione;
4. gli eredi dell’artista interprete o esecutore o del direttore della fissazione contestualmente alla presentazione della domanda di conferimento mandato devono inviare la documentazione attestante la qualità di eredi del *de cuius* (dichiarazione sostitutiva di atto notorio o laddove necessario sentenza dell’Autorità Giudiziaria passata in giudicato);

5. i complessi corali od orchestrali costituiti sotto forma di persona giuridica, devono allegare copia dello statuto e dell'atto costitutivo;
6. la persona fisica o giuridica che, in base ad un documentato rapporto contrattuale con l'AIE, agisce per suo conto per l'amministrazione di uno o più diritti spettanti al medesimo deve allegare la fotocopia firmata di un documento di identità valido, elenco degli AIE mandanti, copia di contratto di conferimento mandato degli AIE indicati nell'apposito modulo allegato.

Art. 7 – Sospensione del Mandato

Entro 30 giorni dalla ricezione del modulo di mandato, gli uffici del Nuovo IMAIE comunicano al Titolare del Diritto se la sua domanda sia stata regolarmente presentata, ovvero se sia necessario acquisire documentazione o informazioni a sostegno di quanto dichiarato che devono essere fornite dal richiedente senza indugio e comunque nei termini che verranno indicati nella comunicazione. La valutazione della domanda e della eventuale documentazione a corredo della stessa deve avvenire senza discriminazione alcuna.

Entro 30 giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, gli uffici del Nuovo IMAIE comunicano al Titolare del Diritto l'esito della domanda.

L'eventuale momentanea sospensione alla richiesta di mandato deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni dalla ricezione della domanda di richiesta di chiarimenti degli uffici, non consentendo la partecipazione diretta alle attività e iniziative dell'Istituto.

ISCRIZIONE

Art. 8 – Descrizione

Possono presentare domanda di iscrizione al Nuovo IMAIE i soggetti indicati all'art. 2 e 3 dello Statuto che abbiano già conferito mandato all'Istituto o che intendono iscriversi al Nuovo IMAIE contestualmente al conferimento di mandato.

Gli uffici del Nuovo IMAIE, nei modi e tempi previsti nel presente Regolamento, verificano la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 2 dello Statuto in capo a coloro che presentano domanda di iscrizione.

Art. 9 – Conferimento iscrizione

Fermo quanto previsto nel Regolamento, l'iscrizione si intende rilasciata dal Titolare dei Diritti mediante:

- a) la compilazione della domanda on line sul "Portale Iscrizioni Online" dell'Istituto.
- b) l'invio (posta o PEC) o la consegna a mano del modulo presso la sede legale dell'Istituto. Il modulo è pubblicato sul sito del Nuovo IMAIE a decorrere dalla data di approvazione del presente Regolamento.

Art. 10 – Criteri Associativi

Ai fini della ammissibilità della domanda di iscrizione:

1. il Titolare del Diritto deve necessariamente aver compiuto il diciottesimo anno di età alla data della firma del modulo e deve allegare la fotocopia firmata di un documento di identità valido nonché la fotocopia firmata della tessera sanitaria in corso di validità;
2. le Entità devono allegare alla domanda di iscrizione copia del proprio statuto, dell'atto costitutivo, l'elenco degli amministratori, con le relative qualifiche e l'indicazione sintetica delle attività svolte negli ultimi tre anni attestante: a) l'effettiva rappresentatività di artisti interpreti o esecutori; b) lo svolgimento di attività nell'interesse dei propri rappresentati ed il fine perseguito; c) il nome del rappresentante artista al quale sarà riconosciuto il diritto di elettorato passivo;
3. gli eredi dell'artista interprete o esecutore contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione devono inviare tutta la documentazione attestante la qualità di eredi del de cuius (dichiarazione sostitutiva di atto notorio o laddove necessario sentenza dell'Autorità Giudiziaria passata in giudicato). Nella domanda di iscrizione gli eredi devono

indicare il nome dell'eventuale artista coerede che voglia concorrere nell'elettorato passivo e il nome di colui che avrà titolo a partecipare all'elettorato attivo ove diverso. Il suddetto artista erede deve essere nominato all'unanimità da tutti gli eredi che lo indicheranno in una comunicazione scritta firmata da tutti gli stessi. La domanda di iscrizione degli eredi è ammessa alla condizione che sia presentata dal 100% degli eredi stessi. In difetto, la domanda di iscrizione si converte in domanda di conferimento di mandato, nella misura percentuale rappresentata dai richiedenti stessi; analogamente lo status di associato si converte in quello di mandante in caso di decesso di uno dei coeredi successivamente all'avvenuta iscrizione, fermo restando che i coeredi avranno un anno di tempo dal decesso per regolarizzare la loro iscrizione;

4. i complessi corali od orchestrali costituiti sotto forma di persona giuridica, devono allegare copia dello statuto, dell'atto costitutivo e devono indicare il nome del rappresentante artista, componente del complesso, che voglia concorrere nell'elettorato passivo.

Art. 11 – Diniego

Avverso il provvedimento di diniego della domanda di associato di cui all'art. 10 che precede, il richiedente può proporre ricorso avanti al Collegio dei probiviri, entro 30 giorni dalla avvenuta ricezione della comunicazione; detto Collegio si riunirà una volta al mese e deciderà i ricorsi presentati nel mese precedente. Ciascun ricorso assume un numero di ruolo generale con la specifica dell'anno solare (ad es.: Rg 1/17, 2/17, etc.). Il ricorrente può farsi rappresentare avanti al Collegio dalla eventuale associazione di sua appartenenza.

REGOLE GENERALI

Art. 12 – Procedimenti disciplinari

Qualora ricorrano le condizioni di cui al Regolamento "Gestione compensi che presentano anomalie – procedimenti disciplinari", il Titolare del Diritto interessato sarà sottoposto alla procedura della sospensione dei pagamenti, di quella di approfondimento e all'eventuale giudizio della Commissione Disciplinare di cui al suddetto Regolamento. Inoltre, ferme le garanzie di ricorso al Collegio dei Probiviri previste ai sensi dell'art.9 del detto Regolamento, qualora e se la Commissione Disciplinare dovesse ravvisare la sussistenza delle condizioni per la irrogazione di sanzione disciplinare, l'Istituto applicherà la procedura di cui all'art. 8 del Regolamento stesso.

Art. 13 – Revoca Iscrizione/mandato

Il Titolare del Diritto può revocare in qualsiasi momento l'iscrizione all'Istituto con effetto immediato quanto al rapporto associativo.

Una volta interrotto il rapporto associativo, l'ex Associato perde il diritto di elettorato attivo e passivo con decorrenza immediata.

La revoca dell'iscrizione non comporta la revoca diretta del mandato, se non esplicitamente dichiarato.

Il Titolare del Diritto può revocare il mandato nei seguenti termini: la revoca del mandato, comunicata entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno di esercizio comporta la decadenza del rapporto di mandato con effetto per competenza dalla fine dell'anno di esercizio stesso. La revoca del mandato comunicata successivamente al termine di cui sopra, comporta la decadenza del rapporto di mandato con effetto per competenza dal termine dell'esercizio finanziario successivo a tale periodo.

La revoca del mandato implica l'impossibilità di accedere alle misure di sostegno, di promozione e ogni altra iniziativa promossa dall'Istituto ex art.7 Legge 93/92 con decorrenza immediata e l'inibizione all'accesso al Portale Artisti a decorrere dalla fine di gestione dei diritti da parte di Nuovo IMAIE, di cui all'art. 2 lett. c).

14. Codice Etico

Il Titolare del Diritto è consapevole ed è a conoscenza del Codice Etico ed in particolare del comportamento che dovrà assumere ai sensi dello stesso Codice delle sanzioni previste dall'articolo 17.7, in caso di violazione di quanto ivi prescritto.

Il presente Regolamento è stato approvato dall'Assemblea dei Delegati del 28 aprile 2026